

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SENATO CONSULENTE

ISTITUITO COL QUINTO STATUTO 21 MARZO 1808

NAPOLEONE
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA E PROTETTORE DELLA
CONFEDERAZIONE DEL RENO

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SENATO

Art. 1 – Il Senato consulente, istituito col quinto Statuto costituzionale, è composto:

- 1) Dei, principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;
- 2) De' grandi ufficiali della corona;
- 3) Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;
- 4) Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, quanti in ragione di otto per ogni milione di abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

Art. 2 – Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano uno solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

Art. 3 – Il re può accrescere il numero de' senatori quando giudichi che il bene dello Stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del Senato.

Art. 4 – Il re presiede il Senato, e può anche farlo straordinariamente presiedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

Art. 5 – Il presidente convoca il Senato dietro un ordine del re, ovvero sulla domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore ufficiale del Senato per affari interni del suo corpo.

Art. 6 – Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione, o di qualche senatore, e del risultato delle deliberazioni del Senato.

Art. 7 – Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del Senato.

Art. 8 – Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivi e del sigillo del Senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che riguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.

TITOLO II ATTRIBUZIONI

Art. 9 – Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel Senato.

Art. 10 – I progetti di statuti e di leggi sono presentati al Senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

Art. 11 – Sugli statuti il Senato delibera a scrutinio segreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

Art. 12 – Delibera a maggioranza assoluta sui progetti di legge, che per straordinarii bisogni dello Stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

Art. 13 – Sopra qualunque altro progetto di legge il Senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

Art. 14 – Sono registrati dal Senato:

- 1) Gli statuti costituzionali;
- 2) Le leggi;
- 3) I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona;
- 4) I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato.

Art. 15 – Dietro una commissione del re il Senato pronunzia:

- 1) Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali;
- 2) Sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica;
- 3) Sulla rimessione dei giudici inamovibili per titolo di prevaricazione, o di altra grave delinquenza in ufficio.

Art. 16 – Sono comunicati al Senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o al cambiamento di qualche parte del territorio, e i conti dei ministri.

Art. 17 – Il Senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

Art. 18 – È creata nel seno del Senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

Art. 19 – Un determinato numero di senatori forma parte dell’alta Corte reale, che risiede nel palazzo del Senato.

Art. 20 – Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.

TITOLO III DOTAZIONE

Art. 21 – Il palazzo attualmente all’uso del ministro di guerra è posto alla disposizione del Senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del Senato:

- 1) Un annuo assegno di lire 400.000 sul tesoro dello Stato;
- 2) Tanti beni stabili quanti diano un’annua rendita di un milione.

Art. 22 – Le rendite accordate nell’articolo precedente sono impiegate:

- 1) Nelle spese di riparazione, manutenzione e ammobigliamento del palazzo senatorio;
- 2) Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del Senato;
- 3) Nel trattamento de’ senatori.

Art. 23 – Le rendite della dotazione del Senato decorrono dal primo gennaio 1808.

Il trattamento de’ senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del Senato.

Art. 24 – Vi è alla fine d’ogni anno un gran consiglio di amministrazione, presieduto dal re composto d’un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budget per l’anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de’ senatori per l’anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de’ senatori.

Art. 25 – Il presidente ha un trattamento doppio, il cancelliere il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3, in luogo di trattamento sono provveduti dallo Stato di benefizii ecclesiastici.

Art. 26 – Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiuti.

Art. 27 – La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

Art. 28 – Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

Art. 29 – Le sessioni del Senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di più della metà de' suoi membri.

Art. 30 – Il Senato delibera a maggioranza assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all'art. 11.

Art. 31 – I quattro consiglieri di Stato consultori passano di diritto nel Senato.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserito nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perché le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato di invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 21 marzo 1808.

Napoleone

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato

A. Aldini